

(N. 733)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEGNI)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

e col **Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio**

(BERTONE)

NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

**Modifiche al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775,
e nuove disposizioni per accelerare la costruzione di impianti idroelettrici.**

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza degli eventi bellici si è determinata una grave crisi nel settore della produzione dell'energia elettrica, sia per i danni causati da bombardamenti ed azioni distruttive, che per il rallentamento verificatosi nella costruzione di nuovi impianti necessari per assicurare il crescente fabbisogno di energia elettrica.

La situazione è stata aggravata dalla persistente mancanza di sufficienti precipitazioni, per cui molti serbatoi sono attualmente pressochè vuoti.

La gravità degli inconvenienti è stata rilevata anche nei due rami del Parlamento e in tale sede il Governo ha dato assicurazione per la presentazione di disegni di legge recanti le

disposizioni necessarie ad avviare a soluzione il problema della elettricità che è intimamente connesso all'attività costruttiva del Paese.

All'uopo, sono stati predisposti due provvedimenti. Uno concerne la nomina di un Commissario straordinario per l'energia elettrica, l'altro di cui si illustrano le disposizioni, detta norme per accelerare la costruzione di nuovi impianti idroelettrici e per impedire l'ingiusto accaparramento delle concessioni da parte di richiedenti non disposti ad una sollecita attuazione.

In tale ordine di idee, l'articolo 1 del disegno di legge dispone che le proroghe che il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai termini fissati ai concessionari per l'ultimazione degli impianti idroelettrici non possono essere accordate se non in caso di riconosciuta forza maggiore o di revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze di interesse nazionale. Comunque, anche in tali casi, le proroghe non debbono superare la durata della metà del tempo stabilito nel decreto e nel disciplinare per l'ultimazione. Allo scopo di evitare ogni questione sulla decorrenza di quest'ultimo termine, si chiarisce che il medesimo decorre dalla più remota tra le date di comunicazione all'interessato del decreto di concessione ovvero della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. Inoltre, per dar modo all'Amministrazione di istruire le domande di proroga e provvedere prima che il termine scada, si stabilisce che le istanze di proroga debbono, a pena di nullità, essere presentate almeno 60 giorni prima della scadenza del termine cui si riferiscono. Sempre allo scopo di frustrare i tentativi di dilazione dei concessionari che non dimostrano la volontà di eseguire le opere per l'utilizzazione delle acque pubbliche, si dispone che non potranno beneficiare di alcuna proroga coloro che abbiano già ottenuto altre proroghe ovvero che abbiano lasciato trascorrere cinque anni dalla firma del disciplinare senza dar inizio alle opere predette.

Tutte le disposizioni precedenti si applicano anche nei riguardi dei richiedenti di concessioni che abbiano ottenuta l'autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori.

Constatata l'inadempienza o la rinuncia dei concessionari il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio Superiore dei la-

vori pubblici, pronuncia la decadenza o rigetta la domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso solo per motivi di illegittimità al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La decadenza e la rinuncia importano in ogni caso l'incameramento della cauzione, come è già previsto dal regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, di cui però con l'articolo 14 si dispone l'abrogazione, essendo le norme, in esso contenute, trasfuse nel provvedimento in esame e da questo superate. I successivi articoli 2, 3, 4 e 5 portano disposizioni che integrano quelle dell'articolo 1 e consentiranno una maggiore sollecitudine nelle nuove concessioni.

In particolare, con l'articolo 2 si dispone che non si fa luogo alla concessione e si respingono le domande di chi, avendo ottenuto la autorizzazione provvisoria a norma dell'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non dia inizio alle opere o non le sviluppi con adeguata organizzazione.

L'articolo 3 dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti con i quali si dichiara la decadenza o si accetti la rinuncia a concessioni di derivazione d'acqua. Tale formalità è opportuna, in relazione alla disposizione del successivo articolo 4, in base al quale le utenze di cui sia stata dichiarata la decadenza od accettata la rinuncia e quelle di cui sia negata la concessione a chi abbia ottenuto prima l'autorizzazione provvisoria, possono essere concesse ad altro richiedente effettuando soltanto una istruttoria sommaria e con determinate cautele. Sarà così possibile ottenere una notevole abbreviazione della normale procedura, stimolando nel contempo l'iniziativa privata.

L'articolo 5 dispone che può essere escluso da ulteriori concessioni chi sia stato dichiarato decaduto per inadempimento delle condizioni essenziali delle concessioni di derivazione ed utilizzazione o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari. Tale esclusione servirà ad allontanare gli speculatori che tentano di ottenere concessioni non già per attuarle ma per ricavarne un utile cedendole ad altri a momento opportuno.

L'articolo 6 modifica - sulla base di quanto l'esperienza ha insegnato - l'articolo 13 del vigente testo unico, concernente l'istituto della autorizzazione provvisoria.

Le principali modifiche consistono: a) nella possibilità di far luogo all'autorizzazione provvisoria anche prima che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia pronunciato in via definitiva quando durante l'istruttoria non siano state presentate domande concorrenti né opposizioni rilevanti, ovvero quando si tratti di concessione precaria destinata ad essere assorbita da una più vasta e migliore utilizzazione; b) nella facoltà di revocare l'autorizzazione provvisoria; c) nella possibilità di autorizzare l'inizio dell'esercizio anche prima che sia stata perfezionata la concessione.

L'articolo 7 dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di respingere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le domande di derivazione presentate anteriormente al 1° gennaio 1935 sulle quali non si sia ancora pronunciato il predetto Consiglio Superiore e per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione provvisoria. Ciò, in quanto il tempo trascorso lascia presumere che i richiedenti non intendano attuare, almeno per il momento, le opere necessarie, mentre la decadenza consentirà ad altri di chiederne la concessione.

Per la stessa considerazione, in base all'articolo 8, la facoltà di ammettere ad istruttoria in concorrenza eccezionale, prevista dall'articolo 10 del testo unico, potrà essere esercitata anche nei confronti di domande sulle quali si sia pronunciato definitivamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, purché siano trascorsi almeno cinque anni da tale pronuncia senza che sia stato adottato il provvedimento di concessione ovvero senza che le opere siano state iniziate e sviluppate adeguatamente; tra l'altro, ciò consentirà di sostituire al precedente un nuovo progetto di utilizzazione, che tenga conto del progresso tecnico che rapidamente si va attuando in materia.

L'articolo 9 regola la procedura di accettazione dei disciplinari di concessione, sottoponendola a brevi termini, allo scopo di evitare ingiustificati e spesso voluti ritardi da parte dei richiedenti.

L'articolo 10 disciplina la procedura per le varianti che il concessionario intende apportare al progetto in base al quale la concessione è stata assentita. Di particolare rilievo sono le disposizioni secondo le quali la presentazione di tali domande non sospende il decorso dei termini già fissati né lo svolgimento delle istrut-

torie in corso. Ciò renderà guardinghi i richiedenti, che talvolta presentano domanda di variante di nessun rilievo al solo fine di sospendere i termini in corso.

L'articolo 11 contiene una deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico per favorire le concessioni di acqua per uso potabile.

L'articolo 12, che sostituisce il vigente articolo 52 del testo unico, concede ai comuni rivieraschi un miglior trattamento circa la cessione dell'energia idroelettrica.

In merito è stata presentata una proposta ad iniziativa dell'onorevole Bettiol. Si è ritenuto giusto aderire alla concessione di un trattamento più favorevole in considerazione della situazione dei detti Comuni rivieraschi. La nuova disposizione se da una parte prevede la concessione gratuita dell'energia - mentre l'articolo 52 del testo unico prevede la cessione a prezzo di costo - dall'altra si propone che la quantità di energia da riservare sia commisurata ad un ventesimo di quella ricavata dalla portata di magra naturale anziché ad un decimo - da cedere a prezzo di costo - di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata.

Inoltre per dar modo ai Comuni di utilizzare l'energia, per qualunque uso, non viene riprodotta la limitazione contenuta nel predetto articolo 52, per cui l'energia riservata a favore dei comuni rivieraschi deve essere utilizzata per uso esclusivo dei servizi pubblici. Tale limitazione in molti casi mette i comuni in condizioni di non poter utilizzare in tutto o in parte la energia stessa.

In tal modo si è cercato di contemperare gli interessi dei produttori e dei consumatori con quelli dei comuni rivieraschi la cui economia è senza dubbio danneggiata dalla utilizzazione delle acque per produzione di energia elettrica specialmente se si rende necessario costruire laghi artificiali e serbatoi.

Considerato infine che l'istruttoria per le domande di concessione di acqua si svolge presso l'ufficio del Genio civile e che i provvedimenti amministrativi e tecnici sono di competenza della amministrazione centrale dei lavori pubblici, con l'articolo 13 si dispone che sulle domande di concessione non è necessario il parere dei provveditorati alle opere pubbliche; ciò consentirà un notevole risparmio di tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 55 - 2° comma - del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le proroghe che il Ministro dei lavori pubblici può accordare ai termini stabiliti nei disciplinari e nei decreti di concessione per gli impianti idroelettrici, non debbono superare la durata della metà del tempo stabilito per l'ultimazione nei decreti e nei disciplinari medesimi. A tale effetto, detto termine di ultimazione, qualora non sia diversamente stabilito nel decreto e nel disciplinare medesimo s'intende decorrere dalla prima delle seguenti date: comunicazione all'interessato del decreto di concessione e del decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori.

In nessun caso la domanda di proroga può essere accolta se non sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine cui si riferisce.

Non potranno beneficiare della facoltà suddetta i concessionari che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuta altra proroga ovvero se siano trascorsi cinque anni dalla firma del disciplinare senza che le opere siano state iniziate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai richiedenti di concessioni i quali abbiano ottenuta l'autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori.

Nei casi di constatata inadempienza o di rinuncia il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pronunzia la decadenza della concessione o il rigetto della domanda, con decreto che non sarà soggetto da altro ricorso all'infuori di quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In tutti i casi di decadenza e di rinuncia delle concessioni la cauzione depositata sarà incamerata.

Art. 2.

Non si fa luogo alla concessione e le relative domande sono respinte, nei riguardi di richiedenti concessioni ad utilizzazione di acqua pub-

blica che, avendo chiesta ed ottenuta l'autorizzazione provvisoria a termini dell'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere o non le abbiano sviluppate con adeguata organizzazione. L'accertamento di dette circostanze deve risultare da verbale di constatazione redatto dall'ufficio del Genio civile, previo avviso al richiedente la concessione.

Art. 3.

I decreti con i quali si pronunciano la decadenza o si accettano la rinuncia a concessioni di derivazione d'acqua, a termini del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Le utenze delle quali sia pronunciata la decadenza od accettata la rinuncia, e quelle che siano negate a chi ha ottenuto l'autorizzazione provvisoria, possono essere concesse sulla base di un progetto che non presenti varianti sostanziali rispetto a quello che era stato posto a base della precedente domanda, dopo una sommaria istruttoria, abbreviata, a ditte che diano accertate garanzie tecnico-finanziarie di immediata esecuzione e versino, in aggiunta a quella prescritta dall'articolo 11 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, una cauzione speciale non inferiore a cinque annualità del canone demaniale. Tale cauzione sarà senz'altro incamerata in caso di mancata esecuzione dell'impianto entro i termini stabiliti.

Le domande di concessione delle utenze di cui al precedente comma devono essere presentate entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dall'intervenuto provvedimento di decadenza o di accettazione della rinuncia.

Per le utenze per le quali il provvedimento sia stato adottato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data stessa.

Il nuovo concessionario deve allo Stato un compenso per le opere eventualmente eseguite dal precedente concessionario e che, essendo passate a termini dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in proprietà o possesso dello Stato, siano attribuite al nuovo concessionario per essere da questo utilizzate.

L'istruttoria sommaria di cui al precedente primo comma si effettua con la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione.

Entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel foglio degli annunci legali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

L'ufficio del Genio civile raccoglie le osservazioni e le opposizioni e rimette gli atti con le sue deduzioni al Ministro dei lavori pubblici, che decide, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici può escludere da ulteriori concessioni di acque pubbliche i concessionari che siano stati dichiarati decaduti per inadempimento delle condizioni essenziali delle derivazioni ed utilizzazioni o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 6.

L'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di accertata urgenza, quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia pronunciato in forma definitiva su una domanda di concessione, il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare l'inizio immediato delle opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione da depositare nella Cassa depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure, in caso di mancata concessione, a demolire le opere nei limiti che saranno ritenuti necessari dal Ministero dei lavori pubblici.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della pronuncia definitiva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando durante l'istruttoria

non siano state presentate domande concorrenti e rilevanti opposizioni, ovvero quando si tratti di addivenire ad una concessione precaria destinata ad essere assorbita da una migliore e più vasta utilizzazione.

In ogni caso l'esecuzione dei lavori è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Qualora nel periodo fra l'autorizzazione provvisoria e la concessione sorgano motivi per dubitare della possibilità della concessione stessa, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può revocare l'autorizzazione ed ordinare la sospensione dei lavori, con riserva degli ulteriori provvedimenti.

Se le opere oggetto della autorizzazione provvisoria vengono ultimate prima che sia stata perfezionata la concessione, il Ministro dei lavori pubblici può consentire che venga iniziato l'esercizio della derivazione, informandone il Ministero delle finanze e facendo obbligo all'esercente di corrispondere il canone erariale da determinare in via provvisoria, salvo conguaglio da effettuarsi dopo la emanazione del decreto di concessione.

Per le piccole derivazioni, sempre che non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza e con le condizioni sopradette, dall'ufficio del Genio civile competente che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di respingere con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le domande di derivazione presentate anteriormente al 1° gennaio 1935, anche se confermate ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 210, sulle quali non si sia ancora pronunciato definitivamente il predetto Consiglio superiore o per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione dei lavori.

Art. 8.

La facoltà di ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale prevista dall'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, po-

trà essere esercitata, nei casi e con le norme di cui al citato articolo, anche nei confronti di una domanda sulla quale sia intervenuta una pronuncia definitiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, purchè siano trascorsi non meno di cinque anni da tale pronuncia senza che sia stato emanato il provvedimento di concessione, nè sia stata richiesta, entro tale periodo, l'autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori o, se richiesta, i lavori non siano stati effettivamente iniziati e sviluppati con adatta organizzazione a giudizio del Ministero dei lavori pubblici.

La nuova istruttoria è svolta soltanto in concorrenza con la domanda già prescelta.

Art. 9.

Il titolare di una domanda di concessione che riceve invito a firmare il disciplinare a termini del primo comma dell'articolo 11 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, deve provvedere a tale firma entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di ricezione dell'invito.

Qualora il richiedente intenda chiedere chiarimenti o modificazioni in ordine al testo del disciplinare, può presentare per iscritto all'ufficio del Genio civile competente le sue osservazioni nel termine improrogabile di giorni quindici dalla data dell'invito.

Sulle osservazioni del richiedente provvederà il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore; il richiedente dovrà allora firmare il disciplinare, eventualmente modificato in base alle decisioni del Ministro, entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministro.

La mancata apposizione della firma nel termine stabilito sarà fatta constare dall'ufficio del Genio civile competente con apposita dichiarazione che avrà efficacia di rinuncia alla domanda di concessione, anche agli effetti dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Analoghi termini ed analoghi effetti sono stabiliti pel caso di inviti a firmare disciplinari integrativi, modificativi o suppletivi.

Art. 10.

Il concessionario di derivazione d'acqua pubblica, che intenda attuare le opere non secondo il progetto originario in base al quale la concessione è stata accordata, ma secondo un progetto che contempli una variante sostanziale rispetto ad esso o che comunque intenda attuare l'utilizzazione con opere incompatibili con quelle della concessione, deve presentare domanda di variante.

La presentazione di tale domanda non sospende il decorso dei termini stabiliti per l'esecuzione delle opere già previste.

Il richiedente di derivazione di acqua, che intenda variare sostanzialmente le opere originariamente proposte, può presentare domanda di variante. Questa non sospende lo svolgimento dell'istruttoria in corso.

Art. 11.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il cinque per cento della portata annua media concessa.

Nei casi in cui la concessione preesistente contempli la formazione di un serbatoio artificiale, è fatto obbligo al concessionario di lasciare a disposizione del Ministero dei lavori pubblici senza diritto a compenso una portata continua pari al cinque per cento di quella annua media regolata dal serbatoio per eventuale concessione ad uso potabile da effettuare in qualsiasi tempo.

Art. 12.

L'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia è riservata a titolo gratuito, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa

ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un ventesimo di quella ricavata dalla portata di magra naturale.

La consegna è fatta alle centrali di produzione, restando a carico dei Comuni stessi le spese di allacciamento e di misura della energia nonché quelle di trasformazione della tensione.

È in facoltà dei Comuni di richiedere l'allacciamento anziché alle centrali di produzione alle linee di trasporto ad alta o a bassa tensione, più vicine ai rispettivi abitati: anche in questo caso la misura è fatta al punto di allacciamento.

I Comuni a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia, singolarmente o riuniti in Consorzio, nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione e utilizzarla effettivamente entro tre anni dalla data della richiesta. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo fra le parti, i suddetti termini decorrono dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. In mancanza di accordo il riparto dell'energia tra i Comuni, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, è determinato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore ».

Art. 13.

Nelle istruttorie per le domande di concessione di acqua pubblica non è necessario il parere dei Provveditori alle opere pubbliche.

Art. 14.

È abrogato il regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, che detta disposizione per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.